

OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2021.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo"), nonché quanto disposto – ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento locale alla normativa suddetta – dall'art. 7 L.P. 29 dicembre 2016, n. 19;

ATTESO che l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, co. 2, del Testo Unico, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193, d.lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180, d.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, co. 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016;
- allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, co. 3);
- qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7);

RICORDATO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Spiazzo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni sociali a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Ente non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, Testo Unico;

RICHIAMATO, altresì, il Decreto del Presidente n. 07 del 23 ottobre 2017 ad oggetto "Rettifica, per mero errore materiale, proprio decreto n. 5 del 29 settembre 2017 avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle

partecipazioni, ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare”;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 23 novembre 2017 ad oggetto “Ratifica Decreto del Presidente n. 05 di data 29 settembre 2017, ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare.”, e Decreto del Presidente n. 07 di data 23 ottobre 2017, ad oggetto “Rettifica, per mero errore materiale, proprio decreto n. 5 del 29 settembre 2017 avente ad oggetto “Revisione straordinaria delle partecipazioni, ex art. 24 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute ed individuazione delle partecipazioni da alienare”;

CONDIVISO le motivazioni, con cui è stata effettuata la ricognizione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 alla data del 31 dicembre 2016, come stabilito dall’art. 7 co. 10 della L.P. n. 19/2016;

RICHIAMATA anche la comunicazione UPIPA nr. 37/2019 dd. 19.11.2019, ns. prot. nr. 3851 dd. 5/12/2019 avente ad oggetto: “Ricognizione ordinaria delle partecipazioni”;

VERIFICATA la necessità di effettuare la revisione periodica delle partecipazioni alla data del 31 dicembre 2021;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nella sottostante, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente;

RITENUTO che le partecipazioni da razionalizzare o alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità.

ATTESO che l’Amministrazione ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31.12.2021, individuando quelle da mantenere e quelle dismesse come risultante nella tabella sottostante, dettagliata per ciascuna partecipazione detenuta, direttamente o indirettamente:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RICOGNIZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l’Assistenza	01671390225	2,72 %	Partecipazione da mantenere	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall’Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,93 %	Partecipazione da mantenere	

PREMESSO quanto sopra;

DOPO discussione, come riportata nel verbale di seduta;

VISTI/E:

- la L.R. 21/09.2005 n. 7 e ss.mm.;
- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100.
- il Regolamento Regionale concernente la contabilità delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 13.04.2006 n. 4/L e ss.mm.;
- il Regolamento Regionale concernente l’organizzazione generale, l’ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D.P.Reg. 17.10.2006 n. 12/L e ss.mm.;

- lo Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Casa di Riposo S. Vigilio – Fondazione Bonazza" di Spiazzo, approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 169 del 12.06.2017;
- il Regolamento Regionale concernente l'organizzazione generale, l'ordinamento del personale e la disciplina contrattuale delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona approvato con D. P. Reg. 17.10.2006 n. 12/L;
- il Regolamento per la contabilità dell'A.P.S.P. approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 dd. 23.11.2017;
- il Regolamento aziendale per il personale, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 dd. 23.11.2017;
- il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" e il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" vigenti, approvati con apposite deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

CONSTATATA l'urgente necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 21/09/2005 n. 7, stante il termine del 31.12.2022 per procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2021;

ACQUISITI i pareri favorevoli prescritti dalla normativa, ai sensi dell'art. 9, L.R. n. 7/2005;

AD unanimità di voti dei presenti, legalmente espressi, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità,

D E L I B E R A

1. Di approvare la revisione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'A.P.S.P. alla data del 31 dicembre 2021, accertandole come da tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, sotto riportate:

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RICOGNIZIONE	NOTE
U.P.I.P.A. sc – Unione Provinciale Istituzioni Per l'Assistenza	01671390225	2,72 %	Partecipazione da mantenere	

Partecipazioni indirette detenute attraverso: U.P.I.P.A. sc.

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE (detenuta dall'Ente nella partecipata indiretta)	ESITO RICOGNIZIONE	NOTE
QU.BE. srl – Qualità e Benessere srl	02343590226	0,93 %	Partecipazione da mantenere	

2. Di dare attuazione, in esito alla revisione delle partecipazioni possedute al 31.12.2021, a quanto sopra esposto, demandando al Direttore il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato.
3. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia inviato alla struttura ministeriale ex art. 15 D. Lgs. n. 175/2016, attraverso l'applicativo "Partecipazioni" e secondo le indicazioni contenute nelle Linee guida.
4. Di dichiarare per le motivazioni in premessa espresse il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2005;
5. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione è ammesso:
 - ricorso giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.